

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 620

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi
a sovrapprezzo

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 25, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650)*

—————

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 febbraio 2006)

—————

Relazione illustrativa

La legge 23 dicembre 1996, n. 650 demanda al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni l'adozione di un regolamento contenente norme relative all'accesso ai servizi audiotex, videotex e a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti del servizio fisso e radiomobile di comunicazione.

Tali servizi nel 1996 erano accessibili unicamente attraverso le numerazioni 144 e 166 e comprendevano tutti i servizi che consentivano l'accesso ad informazioni o prestazioni di tipo "vocale, testuale o grafico" (vedasi il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385 recante il regolamento sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex).

Già dal 1998 il Ministero aveva provveduto a predisporre un provvedimento in materia, sul quale erano tuttavia sorti, nel corso dell'iter di approvazione, questioni sul piano della compatibilità con il diritto comunitario.

Successivamente, a seguito dell'emanazione della legge n.249/97, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del DPR n. 318 del 1997, si pose il problema circa l'individuazione del soggetto competente a regolare la materia.

Il Consiglio di Stato, adito dall'Autorità in sede consultiva sulla questione della competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex, con parere n. 2354 del 26 agosto 2002, ha riconosciuto come soggetto competente il Ministero delle comunicazioni, sul precipuo rilievo che il D.L. 545/96 è da considerarsi *lex specialis* attributiva in favore del Ministero di un potere regolamentare preordinato alla tutela della persona e dei valori sociali e culturali ed alla prevenzione di danni e pregiudizi alla sicurezza ed alla convivenza civile. Risulta quindi giustificato l'affidamento della funzione regolatrice al Governo e non all'Autorità alla quale è rimessa la tutela degli interessi alla

trasparenza, al pluralismo ed alla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni.

Nello stesso parere è stata, tra l'altro, suggerita l'adozione di un testo che "ricomprensca tutte le disposizioni vigenti del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 385 del 1995 con la conseguente abrogazione di tale fonte".

Con il presente schema di regolamento sono state adeguate le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 385/1995 – che, pertanto, viene abrogato – alle innovazioni intervenute, nonché alla regolamentazione europea del settore, recepita con il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 che si ispira alla convergenza ed alla neutralità tecnologica comprendendo nelle "reti e servizi di comunicazione elettronica" tutte le reti ed i servizi offerti tramite le diverse tecnologie disponibili.

Il provvedimento all'esame, pertanto, si propone di fissare regole omogenee per i servizi a sovrapprezzo offerti tramite reti e servizi di diversa tecnologia, nonché di disciplinare tali servizi in modo da contemperare l'esigenza di non porre barriere allo sviluppo dei nuovi servizi con quella di dare adeguata tutela all'utenza.

La stesura del regolamento ha richiesto un iter complesso che, oltre ai passaggi sopra ricordati, ha visto il Ministero impegnato in due consultazioni degli operatori del settore, delle associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché in tavoli di confronto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la polizia delle comunicazioni in materia di vigilanza e controllo.

Il testo all'esame tiene conto delle osservazioni, dei suggerimenti e dei contributi di tutti i soggetti a vario titolo e nelle diverse fasi intervenuti.

Lo schema si suddivide in sette capi che riguardano:

- le disposizioni generali (artt. 1-3)
- il contenuto dei servizi a sovrapprezzo (artt. 4-11)
- le modalità di espletamento di tali servizi (artt. 12-15)
- l'attivazione degli stessi (artt. 16-19)

- i controlli e le sanzioni (artt. 20-22)
- disposizioni in materia di pubblicità (art. 23)
- disposizioni finali (artt. 24-29)

Il **Capo I** definisce il campo di applicazione del regolamento.

L'art.1 contempla le definizioni che, in linea con il codice delle comunicazioni elettroniche, sono aggiornate rispetto a quelle contenute nel decreto ministeriale n. 385/95.

Gli artt. 2 e 3 individuano, rispettivamente, le finalità del regolamento e le diverse tipologie di servizi (di carattere sociale-informativo, di assistenza e consulenza tecnico-professionale, di chiamate di massa, di intrattenimento, di vendita di prodotti e servizi).

Il **Capo II** – relativo al contenuto dei servizi in esame – riprende ed integra le disposizioni già contenute in materia dal decreto ministeriale n. 385/95, stabilendo i principi generali a cui le informazioni o le prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo debbono uniformarsi.

L'art.4 statuisce che le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono destinati principalmente a persone maggiorenni , facendo salva la possibilità prevista dal seguente articolo 5.

L'art.5 è destinato alla tutela dei minori e di quei soggetti che si trovano in stato , pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica. Per questi soggetti le informazioni o prestazioni richieste, fermi i divieti di cui all'art. 4, non devono avere contenuti che possano rappresentare una minaccia alla loro salute, sicurezza e crescita, non devono far leva sui loro bisogni di affetto e protezione, né indurli a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate o ad esporsi a situazioni generalmente pericolose. Gli operatori di telefonia mobile si impegnano inoltre ad osservare il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto il 16 febbraio 2005 ed i codici di autoregolamentazione previsti dal successivo articolo 26.

L'art.6 sancisce il divieto di interruzioni pubblicitarie delle informazioni fornite nel corso di servizi tariffati in base alla durata.

I successivi articoli comprendono la disciplina per particolari tipi di servizi quali le consulenze professionali (art. 7), i concorsi e manifestazioni a premio (art. 8), la raccolta fondi (art. 9), la vendita di prodotti e servizi (art. 10) e la formazione professionale (art. 11).

Il **Capo III** fissa le modalità di espletamento dei servizi a sovrapprezzo.

L'art.12 precisa che bisogna far precedere le informazioni o le prestazioni da un "messaggio di presentazione" gratuito, chiaro, di tipo vocale o testuale in relazione alla tipologia di servizio fornito, di cui vengono prescritti i relativi dati informativi . L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo è ammessa solo con il consenso espresso dell'interessato, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'art.3, comma1, lettera a).

L'art. 13 stabilisce che il servizio può essere erogato solo dopo l'accettazione esplicita da parte dell'utente, salvo che per i servizi a carattere sociale informativo e ne fissa la durata massima.

L'art. 14 disciplina le condizioni economiche di offerta stabilendo, in particolare, il principio della proporzionalità del prezzo al servizio offerto. Per quanto riguarda i servizi a sovrapprezzo forniti ai minori, essi sono erogati con modalità forfetaria e non superano l'importo complessivo di 2,75 euro, Iva inclusa, rideterminabile con decreto del Ministro delle comunicazioni.

L'art. 15 contiene disposizioni in materia di fatturazione e, a tutela dell'utenza, fissa il tetto di 12,50 euro, IVA esclusa, quale importo massimo addebitabile per ogni comunicazione. Per gli importi superiori a tale limite è prevista la fatturazione direttamente da parte del centro servizi.

E' prevista, altresì, la possibilità di ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto mensile di spesa per tale servizi, determinato nelle due soglie

massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. In caso in cui non venga formulata alcuna opzione, si presume inesistente un tetto di spesa.

Tali soglie non si applicano ai servizi a sovrapprezzo quando l'utente disponga di un apparato munito di un codice personale gratuito (PIN) ovvero la linea sia dotata di un blocco selettivo di chiamata che permette l'abilitazione o la disabilitazione al servizio.

Il **Capo IV**, dedicato all'attivazione dei servizi in questione, prevede, all'art. 16, obblighi per l'uso delle numerazioni e delle infrastrutture da parte degli operatori. E' inoltre previsto che gli strumenti di selezione automatica (dialer) presentino caratteristiche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente. E' fatto divieto di generare automaticamente connessioni ripetute a numerazioni su cui vengono erogati servizi a sovrapprezzo. Specifiche informazioni devono essere messe a disposizione in un database pubblico. In analogo database pubblico, predisposto dai fornitori di servizi, inviato al Ministero ed aggiornato ogni tre mesi, è indicato il prezzo definito per ciascuna numerazione configurata sulla rete. E' previsto, all'art. 17, l'obbligo per gli operatori titolari della numerazione di presentare una dichiarazione al Ministero delle comunicazioni contenente, tra l'altro, le informazioni che li riguardano, le tipologie del servizio offerto e i numeri utilizzati.

L'art. 18 fissa le responsabilità dei vari soggetti interessati: il centro servizi, il fornitore dei servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica e l'operatore titolare della numerazione.

Con l'art. 19 è data all'abbonato la possibilità di richiedere, gratuitamente, il blocco selettivo di chiamata verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo esclusi quelli relativi ai servizi di informazione abbonati, in modalità controllata dallo stesso abbonato tramite PIN.

Il **Capo V** è dedicato ai controlli ed alle sanzioni

L'art. 20 attribuisce ai competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni compiti di vigilanza e di controllo.

L'art. 21, nell'indicare la competenza del Ministero delle comunicazioni per l'applicazione delle sanzioni a carico dei centri servizi, riprende le sanzioni già contenute nel decreto ministeriale n. 385/95 (sospensione e disattivazione dell'accesso dei servizi a sovrapprezzo e, nei casi di reiterate e gravi violazioni, disattivazione dell'accesso di tutti i servizi forniti dal centro), mentre l'art. 22 rimanda al codice delle comunicazioni elettroniche per ciò che concerne le sanzioni da applicare per le violazioni effettuate dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica e dagli operatori titolari delle numerazioni.

L'art. 23 – relativo alla pubblicità riguardante i servizi in argomento – vieta contenuti offensivi per la dignità della persona, che evocano discriminazioni razziali, di sesso, di religione, offensivi delle convinzioni religiose, così come già stabilito nel ripetuto decreto n. 385/95.

Il **Capo VII** contiene le disposizioni relative ai servizi internazionali (art. 24) sulla base della legge n. 61 del 1996, prevedendo la sospensione delle numerazioni riferite a servizi internazionali mediante le quali sono erogati servizi non conformi al Capo II, nonché disposizioni sul rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali e tutela della privacy (art. 25).

L'art. 26 prevede l'istituzione di un comitato, presieduto da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, cui partecipano i rappresentanti dell'Autorità, della Polizia postale, degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori dei servizi, delle Associazioni dei centri servizi e dei consumatori con il compito di redigere codici di autoregolamentazione ispirati ai principi del regolamento in esame.

L'art. 27 stabilisce altresì l'istituzione, presso il Ministero delle comunicazioni, di uno sportello unico telematico ai fini della gestione dei reclami.

L'art. 28 detta norme transitorie mentre l'art. 29, infine, contiene le abrogazioni.

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo

Il Ministro delle comunicazioni

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, concernente il regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

Vista la legge 31 gennaio 1996, n.61, recante "Ratifica ed esecuzione degli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativi alla costituzione e convenzione dell'Unione Internazionale delle Comunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992", e in particolare gli artt.34, comma 2, e 35;

Visto il decreto legge 26 febbraio 1996, n. 87, recante "Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotel";

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante "Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto legge 26 febbraio 1996, n.87";

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n.545, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998 che integra la tabella A allegata al provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 febbraio 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a

premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet";

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, recante "Norme di attuazione dell'art.28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 4 maggio 2002;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/02/CIR del 26 giugno 2002 recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento";

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 9/03/CIR del 3 luglio 2003, recante il "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.177 del 1° agosto 2003;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15/04/CIR concernente l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;

Visto il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori sottoscritto dagli operatori di comunicazioni mobili in data 16 febbraio 2005;

Considerato il carattere di *lex specialis* della legge 23 dicembre 1996, n.650, con particolare riferimento all'articolo 1, commi 25, 26 e 27;

Tenuto conto delle risultanze dell'audizione dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, delle associazioni di fornitori dei servizi audiotex e delle principali associazioni degli utenti e dei consumatori;

Considerato che, sulla scorta dei principi affermati nelle direttive europee, lo Stato membro può adottare norme specifiche a tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, ed in particolare a tutela degli utenti in genere e soprattutto dei minori, in ordine alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, inclusi quelli a sovrapprezzo, tenuto conto della peculiarità di ciascuna piattaforma tecnologica;

Considerata la necessità di adeguare la normativa vigente su tale materia alla luce dell'evoluzione tecnologica e normativa nel rispetto del principio della neutralità tecnologica;

Considerata la necessità di adottare un provvedimento che ricomprenda le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385 con la conseguente abrogazione di tale regolamento, come indicato nel parere n. 2354/2002 del Consiglio di Stato del 26 agosto 2002;

Tenuto conto che i servizi mobili si caratterizzano per un uso strettamente personale dell'apparato terminale, protetto dall'utilizzo di un PIN segreto, che il ricorso alle carte prepagate assicura limiti di spesa soggettivamente definiti e che la disponibilità di un blocco selettivo di chiamata tramite PIN costituisce uno strumento efficace per la tutela dell'abbonato;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni prot. n. U737/03/RM del 6 agosto 2003;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 agosto 2002 e 27 ottobre 2003;

Acquisito il parere della Commissione Europea;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

adotta

il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art.1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
 - b) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
 - c) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
 - d) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
 - e) operatore: un'impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni o una risorsa correlata;
 - f) fornitore di servizi di comunicazione elettronica: il soggetto che rende accessibili al pubblico, attraverso una rete di comunicazione elettronica,

servizi di comunicazione elettronica, facendosi carico del trasporto, dell'istradamento, della gestione della chiamata e dell'addebito del relativo prezzo;

- g) operatore titolare della numerazione: l'operatore o fornitore di servizi Internet che ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni il diritto d'uso della numerazione ;
- h) servizi a sovrapprezzo: i servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, anche mediante l'uso di specifiche numerazioni, definite nel piano nazionale di numerazione, o a livello internazionale dagli appositi organismi che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, il fornitore di servizi di comunicazione elettronica addebita un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'istradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. I servizi a sovrapprezzo includono anche quelli realizzati con connessione ad Internet sia in modalità "dial-up", che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con una numerazione, sia in modalità "packet-switch", che prevede l'identificazione del fornitore di servizi con un indirizzo IP. Sono, inoltre, inclusi tra i servizi a sovrapprezzo quelli offerti sulla piattaforma della televisione "digitale" interattiva, ovvero mediante invio di messaggi di testo o dati quali, ad es., SMS o MMS, su base di singola richiesta ovvero in modalità di ricezione periodica (modalità "push") a seguito di sottoscrizione di uno specifico contratto;
- i) servizi a sovrapprezzo internazionali: i servizi assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo, offerti su collegamenti individuati da apposite numerazioni internazionali con prefisso '00', definite dall'ITU-T e denominate Universal International Premium Rate Numbers (UIPRN) o definite dalla Commissione Europea e denominate European Telecommunications Numbering Systems (ETNS);
- l) centro servizi: la persona fisica o giuridica che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente finale di accedere ad informazioni o prestazioni distribuite mediante le reti di comunicazione elettronica. Il centro servizi può operare direttamente come fornitore di informazioni o prestazioni o tramite soggetti diversi;
- m) blocco selettivo di chiamata: l'opzione che consente di sbloccare, ovvero di bloccare, gratuitamente, in modalità controllata dall'utente, su base sia di singola chiamata sia di abilitazione – disabilitazione fino a nuovo ordine da parte dell'utente medesimo, attraverso un PIN, le chiamate verso le numerazioni associate ai servizi a sovrapprezzo.

Art.2
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i servizi a sovrapprezzo.
2. Il regolamento, in particolare, ne disciplina:
 - a) tipologia e contenuto;
 - b) modalità di espletamento e di attivazione;
 - c) obblighi a carico degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dei centri servizi;
 - d) pubblicità;
 - e) vigilanza e controllo;
 - f) sanzioni.

Art.3
(Tipologie di servizi a sovrapprezzo)

1. I servizi a sovrapprezzo si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a) servizi di carattere sociale-informativo, quali, tra l'altro:
 - 1) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;
 - 2) servizi di pubblica utilità;
 - 3) servizi di informazione abbonati;
 - b) servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro:
 - 1) consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario;
 - 2) servizi di rassegna stampa;
 - 3) servizi editoriali;
 - 4) servizi di meteorologia;
 - 5) formazione professionale;
 - 6) servizi di assistenza clienti;
 - 7) trasporto e turismo;
 - c) servizi di chiamate di massa, ovvero i servizi offerti per limitati periodi temporali, che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari, che comprendono, tra l'altro:
 - 1) sondaggi di opinione;
 - 2) televoto;
 - 3) servizi di raccolta fondi;
 - 4) giochi di massa;

- 5) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti e servizi di consumo;
- d) servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro:
 - 1) servizi di conversazione;
 - 2) pronostici;
 - 3) servizi di astrologia;
 - 4) manifestazioni a premio;
 - 5) caselle vocali;
 - 6) giochi;
- e) vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l'altro:
 - 1) loghi e suonerie;
 - 2) programmi software;
 - 3) audio e video.

Capo II Contenuto dei servizi a sovrapprezzo

Art. 4 (Principi generali)

1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo sono di norma destinate a persone maggiorenni, salvo quanto disposto dall'articolo 5.
2. Tramite i servizi a sovrapprezzo di cui all'art.3, comma 1, lett. "a)" e "b)", sono fornite informazioni o prestazioni corrette, rispondenti alla realtà, chiare e complete. Per le informazioni o prestazioni relative a dati, fatti o circostanze suscettibili di subire variazioni nel corso del tempo, sono indicate la data e, se necessario, l'ora a cui risale l'aggiornamento delle informazioni o prestazioni fornite.
3. I servizi a sovrapprezzo non sono immotivatamente prolungati e non contengono pause, nè tempi di attesa che non siano tecnicamente indispensabili e che siano pretestuosamente previsti al solo fine di prolungare il tempo di connessione.
4. Le informazioni o prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo:
 - a) non contengono messaggi subliminali;

- b) non offendono la dignità della persona;
- c) non evocano discriminazioni di razza, sesso e nazionalità;
- d) non esaltano alcuna forma di violenza;
- e) non offendono convinzioni religiose ed ideali;
- f) non inducono a comportamenti discriminatori o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente;
- g) non arrecano danno morale, fisico o economico;
- h) non inducono all'uso di bevande alcoliche, tabacco, stupefacenti e farmaci;
- i) non presentano forme e contenuti a carattere pornografico, salva l'adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo, od osceno.

Art. 5
(Minori e categorie particolari)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 4, le informazioni o prestazioni destinate ai minori o a soggetti che si trovino in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica:
 - a) non devono rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla loro salute, sicurezza e crescita;
 - b) non abusano della loro naturale credulità o mancanza di esperienza e del loro senso di lealtà;
 - c) non fanno leva sui loro bisogni di affetto e protezione;
 - d) non inducono a violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;
 - e) non inducono a compiere azioni, od esporsi a situazioni pericolose;
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, gli operatori di telefonia mobile assicurano l'osservanza degli impegni sottoscritti con il codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori citato in premessa nonché dei codici di autoregolamentazione di cui al successivo art. 26.

Art. 6
(Inseriti pubblicitari)

1. Le informazioni o prestazioni fornite tramite servizi a sovrapprezzo non sono interrotte da inserti pubblicitari nel caso di servizi tariffati in base alla durata.

Art. 7
(Consulenze professionali)

1. Le consulenze professionali sono fornite esclusivamente da soggetti abilitati all'esercizio delle professioni medesime, in ogni caso nel rispetto delle relative norme deontologiche.
2. Nel caso di servizi di consulenza sanitaria le informazioni non contengono descrizioni esplicite o riferimenti impliciti che possano fare apparire superflua la consultazione diretta del professionista ed i trattamenti curativi eventuali.

Art. 8
(Concorsi e manifestazioni a premio)

1. Nel caso di servizi a sovrapprezzo relativi a concorsi e manifestazioni a premio è garantita la conformità al decreto del Presidente della Repubblica 430 del 2001.
2. La conformità al decreto di cui al comma 1 è indicata nella dichiarazione di cui al successivo articolo 17.
3. Il prezzo dei servizi di concorsi o manifestazioni a premio è di tipo forfettario e indipendente dalla durata.

Art. 9
(Servizi per la raccolta dei fondi)

1. La raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è consentita ove svolta in favore di Enti pubblici o privati senza fini di lucro, riconosciuti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dei Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo.

Art. 10
(Vendita di prodotti e servizi)

1. Tramite i servizi a sovrapprezzo è consentita esclusivamente la vendita, anche tramite abbonamento, di prodotti e servizi direttamente trasmessi mediante reti di comunicazione elettronica.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, il pagamento del prezzo dei prodotti e servizi di cui al comma 1, acquistati attraverso i servizi a sovrapprezzo, è realizzato mediante la modalità di cui all'articolo 15.

Art. 11
(Formazione professionale)

1. Sono vietati i servizi a sovrapprezzo che promuovono opportunità di lavoro.
2. Le informazioni riguardanti formazione professionale o corsi di istruzione:
 - a) non contengono promesse o previsioni irragionevoli di futuro impiego o di futura remunerazione nei confronti di coloro che richiedono le informazioni;
 - b) indicano con chiarezza il soggetto responsabile dei corsi, la durata effettiva dei corsi, il loro costo complessivo, l'eventuale necessità per l'utente finale di acquistare materiale di supporto per seguire i corsi con profitto, il livello di istruzione o la qualifica professionale richiesta e, ove prescritto dalla legge, il rilascio di attestati di frequenza.

Capo III
Modalità di espletamento dei servizi a sovrapprezzo

Art. 12
(Informazioni obbligatorie)

1. Le informazioni o prestazioni dei servizi a sovrapprezzo sono precedute, indipendentemente dalla durata del servizio, da un "messaggio di presentazione", chiaro ed esplicito, di tipo vocale se l'informazione o prestazione è fornita tramite un servizio in fonia, di tipo testuale se è fornita tramite un servizio dati, testuale e/o vocale se è fornita tramite videocomunicazione.

2. Il messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine :
 - a) destinazione del servizio ai maggiorenni (informazione da introdurre solo nel caso in cui il servizio è vietato ai minori);
 - b) nome o ragione sociale del centro servizi;
 - c) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di informazione in kbyte , comprensivo di IVA;
 - d) ove applicabile, costo massimo, comprensivo di IVA, delle informazioni;
 - e) limite massimo dell'importo addebitabile con le modalità di cui all'articolo 15, comma 6;
 - f) modalità di pagamento della quota eccedente il limite massimo di cui alla lettera e);
 - g) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite;
 - h) nel caso di servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta;
 - i) consenso espresso quale modalità di accettazione del servizio.
3. Nel caso di servizi a sovrapprezzo di tipo vocale, il messaggio di presentazione è gratuito, mentre nel caso di connessione ad Internet, non è applicato alcun sovrapprezzo.
4. Nel caso di servizi a sovrapprezzo forniti tramite la connessione ad Internet, il messaggio di cui al comma 2 non è connesso ad altri messaggi ed è presentato tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al cursore. Il messaggio di presentazione non comporta l'abbattimento della connessione al fornitore di servizi Internet inizialmente prescelto dall'utente finale.
5. Nel caso di servizi di cui al comma 4, il messaggio di presentazione di cui al comma 2 include, nella sua parte iniziale, l'informativa con cui si avverte che la fruizione del servizio comporta l'abbattimento della connessione in corso con il proprio Internet Service Provider e l'instaurazione di una nuova connessione soggetta ad uno specifico prezzo con l'evidenza della relativa numerazione. L'informativa al cliente relativa al prezzo della connessione al

servizio a sovrapprezzo deve essere presente sul video durante la connessione. Inoltre deve essere indicato chiaramente che il servizio è fruibile solo attraverso Internet e non in fonia.

6. L'accettazione di un servizio a sovrapprezzo è ammessa solo con il consenso espresso dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
7. Allo scadere del tempo corrispondente al limite massimo dell'importo addebitabile di cui all'articolo 15, comma 6, è richiesto all'utente finale un ulteriore espresso consenso per la continuazione del servizio, con contestuale specifica indicazione delle modalità di pagamento di cui al comma 2, lett. f).
8. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamenti non si applica il comma 1. Le informazioni di cui al comma 2 sono incluse nel contratto di abbonamento. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 in materia di contratti a distanza.
9. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti mediante l'invio di messaggi di testo o dati in modalità push (SMS, MMS), sono fornite al cliente, all'atto della conclusione del contratto, oltre alle informazioni di cui al precedente comma 2, ove applicabili, le informazioni relative al costo per l'invio del singolo messaggio nonché le informazioni inerenti le modalità di disattivazione del servizio. In particolare è previsto l'invio al cliente, antecedentemente l'invio del primo messaggio a pagamento, di un messaggio gratuito che indichi:
 - a) costo per singolo messaggio o per contenuto fornito;
 - b) numero massimo di messaggi o il numero massimo di contenuti forniti;
 - c) se trattasi di servizio in abbonamento;
 - d) sintassi per la disattivazione del servizio.

Per i servizi in abbonamento di durata superiore al mese, il messaggio gratuito con l'avviso di abbonamento in corso e l'indicazione della scadenza contrattuale va inviato almeno mensilmente. In ogni caso è escluso il rinnovo tacito dell'abbonamento.

10. Nel caso di servizi a sovrapprezzo che comportino una spesa massima inferiore ad 1 euro, IVA esclusa, non è obbligatorio l'inserimento del "messaggio di presentazione" previsto al comma 1.

11. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lett. c) (servizi di chiamate di massa), non si applica il "messaggio di presentazione" previsto al comma 1, qualora il costo della chiamata sia inferiore alla soglia di prezzo massimo di seguito indicata:
 - quota massima alla risposta pari a 0,0667 euro, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);
 - prezzo minutorio massimo pari a 0,0667 euro al minuto, IVA esclusa (pari a 0,080 IVA inclusa);
 - o se il costo della chiamata, tassata in modalità forfetaria, non supera l'importo complessivo di 1 euro, IVA esclusa.
12. Nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001.
13. Nel caso di servizi a sovrapprezzo delle tipologie definite all'articolo 3, comma 1, lett. a) (servizi di carattere sociale-informativo), il messaggio di cui al comma 1 contiene esclusivamente i sottoelencati dati informativi nel rispetto del seguente ordine:
 - a) nome o ragione sociale del centro servizi;
 - b) costo di tutte le informazioni e/o prestazioni, al minuto o forfetario ovvero per unità di quantità di informazione in kbyte, comprensivo di IVA;
 - c) tipologia delle informazioni o prestazioni fornite.
 - d) nel caso di servizi di consulenza professionale, identità, qualifica professionale, iscrizione all'ordine professionale, ove prevista da specifiche norme, ed eventuale funzione ricoperta.
14. Nel caso di diffusione televisiva dei predetti servizi, le emittenti radiotelevisive nazionali e locali, ovvero i fornitori di servizi associati, nel caso della televisione digitale, sono tenuti a comunicare al pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato, in modo esplicito e chiaramente leggibile, i seguenti dati informativi:
 - a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
 - b) il costo del servizio, minutorio o forfetario, comprensivo di IVA;
 - c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia, nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;

Art. 13
(Erogazione e durata del servizio)

1. Il servizio a sovrapprezzo è erogato solo dopo l'esplicita accettazione da parte dell'utente finale, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. La durata massima dei servizi a sovrapprezzo non supera i limiti di tempo previsti dal contratto in essere tra l'operatore titolare della numerazione ed il centro servizi.

Art. 14
(Condizioni economiche di offerta)

1. Le condizioni economiche di offerta dei servizi a sovrapprezzo sono proporzionate all'effettiva erogazione dei servizi, salvo quanto disposto dal presente decreto. In ogni caso qualora sia prevista, oltre la tariffa minutaria, un costo fisso alla risposta, quest'ultimo può essere addebitato solo dopo il consenso dell'utente.
2. I servizi a sovrapprezzo destinati ai minori sono erogati con modalità forfettaria e non superano l'importo complessivo di 2,75 euro, Iva inclusa. Il predetto importo può essere rideterminato dal Ministro delle comunicazioni con proprio decreto.
3. Le condizioni economiche di offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo sono comunicate conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 15
(Fatturazione)

1. L'importo addebitato, nei limiti massimi previsti dal presente decreto, è comprensivo del prezzo relativo al trasporto, all'instradamento, alla gestione della chiamata e alla fornitura delle informazioni o prestazioni.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di cui al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6.

3. La documentazione della fatturazione riporta gli importi relativi ai servizi a sovrapprezzo separati da quelli relativi ad altri servizi, con l'indicazione del relativo operatore titolare della numerazione.
4. Sia nel caso della modalità minutaria che nel caso della modalità forfetaria, la tassazione di un servizio a sovrapprezzo è avviata, solo dopo il riconoscimento da parte del centro servizi dell'esplicita accettazione da parte dell'utente finale di cui all'articolo 13, comma 1, fatta eccezione per i servizi di carattere sociale-informativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)
5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ove tecnicamente possibile, l'addebito è subordinato all'effettiva erogazione del servizio.
6. L'importo massimo che può essere addebitato per ogni comunicazione, secondo le modalità del comma 2, e' fissato in 12,50 euro, Iva esclusa. Per servizi il cui addebito superi tale importo massimo sono previste modalità di fatturazione direttamente a cura del centro servizi. Tali importi non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
7. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica comunicano agli abbonati la possibilità di ottenere, mediante richiesta dell'abbonato al servizio di assistenza dell'operatore, il blocco delle chiamate verso le numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo nel caso in cui venga superato un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi, determinato nelle due soglie massime, a scelta, pari a 50 euro oppure a 100 euro. La mancata opzione per una delle predette soglie determina l'assenza di un tetto massimo mensile di spesa per tali servizi.
8. Le informazioni di cui ai commi 6 e 7 sono fornite:
 - a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;
 - b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato, accompagnato da un modulo di adesione, inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, con la medesima cadenza.
9. Il comma 7 non si applica ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
10. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano nel caso in cui l'apparato terminale utilizzato dall'utente sia dotato di codice personalizzato (PIN)

ovvero la linea d'abbonato utilizzata per accedere ai servizi a sovrapprezzo sia stata dotata gratuitamente di blocco selettivo di chiamata.

Capo IV Attivazione dei servizi a sovrapprezzo

Art. 16 (Uso delle numerazioni e delle infrastrutture)

1. Ai fini dell'offerta al pubblico di servizi a sovrapprezzo, l'operatore titolare della numerazione usa in proprio numeri o infrastrutture ovvero cede gli stessi in uso al centro servizi.
2. I centri servizi che ricevono in uso uno o più numeri ovvero infrastrutture dall'operatore titolare della numerazione non possono cedere gli stessi a terzi .
3. Gli strumenti di selezione automatica (dialer), eventualmente utilizzati per l'accesso ai servizi a sovrapprezzo forniti tramite Internet, devono avere caratteristiche tecniche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente finale chiamante. Il dialer non deve configurarsi automaticamente come modalità di connessione principale né deve generare, in modo automatico, connessioni ripetute alla numerazione su cui viene erogato il servizio a sovrapprezzo.
4. Gli operatori titolari della numerazione predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, contenente le seguenti informazioni: generalità del centro servizi e del/dei fornitori di informazioni o prestazioni, tipologia del servizio a sovrapprezzo offerto e numeri associati o indirizzi IP per l'accesso al servizio stesso Il database aggiornato è inviato al Ministero delle comunicazioni – (Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicità trimestrale.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica predispongono ed aggiornano un database pubblico, consultabile anche sul loro sito web, con le indicazioni del prezzo definito per ciascuna numerazione configurata sulla propria rete. Il database è inviato al Ministero delle comunicazioni (Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione) con periodicità trimestrale

6. Il Ministero delle comunicazioni provvede a tenere un elenco completo, pubblico e disponibile sul sito web del Ministero stesso, che raccoglie le informazioni di cui ai commi 4 e 5.
7. In occasione degli aggiornamenti del piano nazionale di numerazione, gli operatori titolari della numerazione verificano la conformità al suddetto piano dei numeri utilizzati o ceduti in uso ai centri servizi. In caso di modifica di tali codici, è adottata la procedura di cui al comma 6 dell'articolo 17.

Art. 17
(Dichiarazione)

1. Ai fini dell'offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo, gli operatori titolari della numerazione, entro una settimana dalla cessione in uso di uno o più numeri al centro servizi :
 - a) comunicano al Ministero delle comunicazioni i numeri ceduti in uso al centro servizi ovvero gli indirizzi IP nel caso di connessione ad Internet con modalità "packet switched";
 - b) allegano alla comunicazione la dichiarazione con data e firma del rappresentante legale del centro servizi comprendente tutti i seguenti elementi che lo riguardano:
 - 1) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
 - 2) la sede legale e operativa;
 - 3) le generalità del responsabile legale del centro servizi pro tempore nonché gli estremi che permettono di contattare rapidamente il responsabile e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
 - 4) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese o altro titolo equivalente valido negli altri paesi dell'Unione europea;
 - 5) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione, considerato equivalente nell'ambito dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo qualora il centro servizi eserciti un'attività soggetta ad imposta;
 - 6) il nome, la denominazione o la ragione sociale del o dei fornitori di informazioni o prestazioni di cui il centro servizi si avvale;
 - 7) i numeri ricevuti in uso dall'operatore titolare della numerazione ovvero gli indirizzi IP nel caso di connessione ad Internet;

- 8) la descrizione del servizio a sovrapprezzo che il centro servizi intende fornire sulla base delle tipologie di cui all'articolo 3; nel caso di servizi destinati ai minori, la descrizione del servizio con dettagli riguardo alla finalità, al contenuto e alla durata;
 - 9) nel caso di servizi a sovrapprezzo riguardanti una consulenza professionale, l'indicazione del titolo professionale e lo Stato in cui è stato rilasciato nonché dell'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il consulente è iscritto e il relativo numero di iscrizione;
 - 10) nel caso di servizi a sovrapprezzo riguardanti concorsi o manifestazioni a premio, l'indicazione della conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001;
 - 11) l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
2. Gli operatori titolari della numerazione verificano la completezza e la correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e non attivano i numeri ceduti in uso ovvero le infrastrutture prima di trenta giorni dalla data di riscontro del ricevimento della dichiarazione da parte del Ministero delle comunicazioni.
 3. Al fine di consentire una più attenta verifica dei contenuti nel caso di servizi a sovrapprezzo accessibili ai minori, il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è esteso a sessanta giorni.
 4. I centri servizi hanno sede in uno dei paesi dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
 5. I centri servizi comunicano all'operatore titolare della numerazione qualsiasi modifica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera b), intervenuto successivamente alla data di presentazione della medesima, entro una settimana dall'avvenuta variazione.
 6. Gli operatori titolari della numerazione comunicano al Ministero delle comunicazioni, entro una settimana, qualsiasi modifica dei dati di cui al comma 5.
 7. Nel caso di variazione di cui al comma 1, lettera b), punti 7 e 8, i centri servizi predispongono una nuova dichiarazione che l'operatore titolare della numerazione invia al Ministero delle comunicazioni con le modalità di cui al comma 1.

8. L'operatore titolare della numerazione comunica al Ministero, entro una settimana, eventuali variazioni dei servizi conseguenti a cessazione ovvero alla portabilità del numero.

Art. 18
(Responsabilità)

1. Il centro servizi, ovvero il fornitore dei contenuti, se diverso dal centro servizi, è responsabile del contenuto dei servizi a sovrapprezzo e della sua conformità alle disposizioni del Capo II e delle informazioni obbligatorie di cui agli articoli 12, 13, 15 comma 4 e 17.
2. Il fornitore di servizi di comunicazione elettronica è responsabile del trasporto, dell'instradamento, della gestione della chiamata e dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 15, 19 e 24, comma 2.
3. L'operatore titolare della numerazione è responsabile dell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 17 e 21, comma 5. E' compito dell'operatore raccogliere la dichiarazione sui contenuti dei servizi redatta sotto la responsabilità del centro servizi, ovvero del fornitore dei contenuti.

Art. 19
(Blocco selettivo di chiamata)

1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica offrono ai propri abbonati l'opzione del blocco selettivo di chiamata associata ai servizi di sovrapprezzo, ad esclusione di quelli relativi ai servizi di informazione abbonati, forniti attraverso le specifiche numerazioni.
2. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata di cui al comma 1 nonché alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per gli abbonati, attraverso procedure semplici, e chiare.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite:
 - a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti o dell'adesione al servizio;
 - b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi nelle successive

fatturazioni con cadenza almeno annuale, o, in caso di servizi prepagati, mediante una comunicazione personalizzata, anche via sms ove applicabile, con la medesima cadenza.

4. In caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, il codice personalizzato (PIN) per abilitare ovvero disabilitare le chiamate verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo è inviato o comunque portato a conoscenza dell'abbonato richiedente con apposita comunicazione riservata.

Capo V Controlli e sanzioni

Art. 20 (Vigilanza e controllo)

1. I competenti organi della Polizia postale e delle comunicazioni e del Ministero delle comunicazioni hanno il compito della vigilanza e del controllo sul corretto espletamento del servizio in relazione a quanto contenuto nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 12 dei servizi a sovrapprezzo e su quelli di tipologia ad essi assimilabili svolti su collegamenti individuati da numerazioni internazionali.
2. Gli operatori titolari della numerazione, i centri servizi ed i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a permettere agli organi di polizia di cui al comma 1 l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli volti ad accertare che l'attività sia svolta in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto.

Art. 21 (Sanzioni per i centri servizi)

1. Il Ministero delle comunicazioni è competente ad applicare le sanzioni a carico dei centri servizi in caso di violazione delle disposizioni di cui al Capo II e agli articoli 12, 15, comma 4, e 17.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero delle comunicazioni contesta la violazione al centro servizi diffidandolo ed assegnando un termine di sette giorni per le giustificazioni. Trascorso tale termine, o qualora le giustificazioni

risultino inadeguate, sono applicate le sanzioni di cui al comma 3, motivate anche in ragione delle giustificazioni addotte.

3. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero applica le seguenti sanzioni:
 - a) sospensione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo, per un periodo di un mese;
 - b) disattivazione dell'accesso alla rete del servizio a sovrapprezzo nei casi più gravi.
4. Nel caso di reiterate e gravi violazioni nell'offerta di servizi a sovrapprezzo, in numero non inferiore a tre, nell'arco temporale di 12 mesi, il Ministero delle comunicazioni irroga la sanzione di cui al comma 3, lettera b), per tutti i servizi a sovrapprezzo offerti dal centro servizi con l'uso di qualunque numerazione.
5. L'operatore titolare della numerazione, nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), sospende ovvero disattiva le connessioni entro 48 ore dalla ricezione di apposita segnalazione da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 22

(Sanzioni per gli operatori titolari della numerazione e per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica)

1. Le sanzioni irrogate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di operatori titolari della numerazione e di fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche sono definite nel Codice delle comunicazioni elettroniche citato nelle premesse.

Capo VI

Disposizioni in materia di pubblicità

Art. 23

(Pubblicità)

1. Le emittenti radiotelevisive nazionali e locali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 650.
2. La pubblicità relativa ai servizi a sovrapprezzo, qualunque sia il mezzo utilizzato, non contiene elementi offensivi per la dignità delle persone,

evocanti discriminazioni razziali, di sesso o di nazionalità, offensivi di convinzioni religiose ed ideali. La pubblicità, inoltre, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Essa evita ambiguità ed omissioni che possano indurre in errore l'utente finale riguardo alle caratteristiche ed al prezzo del servizio a sovrapprezzo.

3. Qualunque sia il mezzo utilizzato, la pubblicità indica in modo esplicito e chiaramente leggibile:
 - a) la natura del servizio a sovrapprezzo, la durata massima e gli eventuali divieti previsti per i minori;
 - b) il costo del servizio, minutorio o forfetario, comprensivo di IVA ;
 - c) dati del fornitore di informazioni o prestazioni, completi di un recapito/indirizzo in Italia nel caso di imprese non aventi sede legale nel territorio nazionale;
 - d) il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, nel caso di servizi connessi a manifestazioni a premio.
4. La pubblicità relativa ai servizi che offrono informazioni o consulenze indica chiaramente la qualifica professionale dell'esperto o esperti del fornitore di informazioni o prestazioni.
5. La pubblicità inviata direttamente agli abbonati, tramite chiamate telefoniche, fax, messaggi SMS, MMS, posta elettronica o altri servizi di comunicazione elettronica, è consentita previo consenso espresso dell'interessato.

Capo VII Disposizioni finali

Art. 24 (Servizi internazionali)

1. Per i servizi internazionali il Ministero delle comunicazioni applica gli articoli 34, comma 2, e 35 della legge 31 gennaio 1996, n.61, concernente la ratifica della costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
2. Le numerazioni riferite a servizi internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lett. i), mediante le quali sono erogati servizi a sovrapprezzo non conformi

alle disposizioni del Capo II, sono sospese dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero delle comunicazioni.

3. Le numerazioni internazionali differenti da quelle individuate per erogare servizi a sovrapprezzo internazionali, definiti all'articolo 1, comma 1, lett. i), non possono essere utilizzate per la fornitura di detti servizi.
4. Ai servizi a sovrapprezzo internazionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19.

Art. 25

(Protezione dei dati personali e tutela della privacy)

1. I fornitori dei servizi a sovrapprezzo non devono violare la riservatezza dell'utente finale ed i servizi sono strutturati in modo da evitare l'invasione della sfera privata dell'utente finale stesso.
2. Le informazioni personali, compresi nomi ed indirizzi, raccolte attraverso i servizi a sovrapprezzo, non possono essere utilizzate se non per finalità strettamente connesse al servizio fornito, nei limiti consentiti dalle leggi in vigore.
3. La fornitura dei servizi a sovrapprezzo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della privacy.

Art. 26

(Comitato)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è istituito un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni, di cui fanno parte rappresentanti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, della Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori titolari della numerazione, dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, delle Associazioni dei centri servizi e delle Associazioni dei consumatori, con il compito di redigere codici di autoregolamentazione ispirati ai principi del presente regolamento.

Art. 27
(Reclami)

1. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito uno sportello unico telematico con il compito di raccogliere i reclami degli utenti dei servizi a sovrapprezzo e di interessare i relativi organi istituzionali competenti in materia.

Art. 28
(Norme transitorie)

1. Gli operatori titolari della numerazione provvedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad adeguare la documentazione preesistente, relativa ai soggetti cui sono stati ceduti in uso numeri o infrastrutture per l'offerta di servizi assimilabili ai servizi a sovrapprezzo, come definiti all'articolo 1, alle disposizioni di cui all'articolo 17.

Art. 29
(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;
 - b) il decreto ministeriale 28 febbraio 1996, recante "Disposizioni e criteri generali per l'applicazione del decreto legge 26 febbraio 1996, n.87";
 - c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998, concernente disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO 1

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Segretariato Generale

ARRIVO MINISTERO	Roma, - 6 AGO. 2003
07/08/03 004169	prot. U 737/03/RM
DIR. GEN. REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	Avv. Massimo Condemi Capo di Gabinetto Ministero delle comunicazioni Largo Pietro di Brazzà 00187 Roma

Oggetto: schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo

Con riferimento alla vs. richiesta prot. GM/135557/4391/DL del 16 luglio 2003, il Consiglio dell'Autorità, nella sua seduta del 5 Agosto 2003, ha esaminato lo schema di regolamento di cui all'oggetto e, nell'esprimere parere favorevole, ha ritenuto di formulare le osservazioni qui di seguito allegate.

L'Autorità, confidando che le osservazioni formulate possano essere utili a codesto Ministero, rimane a disposizione per fornire tutti gli ulteriori chiarimenti che dovessero essere necessari.

Il Segretario Generale
Alessandro Botto

Osservazioni sullo schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo

Lo schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo introduce notevoli elementi di novità nella materia oggetto di regolamentazione, atti a permettere una più ampia informazione e tutela dell'utenza.

Innanzitutto l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni intende esprimere il proprio apprezzamento sulle finalità ed i contenuti del provvedimento che affronta in maniera organica la complessa materia dei servizi a sovrapprezzo, materia sulla quale la necessità di una trattazione sistematica era stata segnalata dall'Autorità nel precedente parere.

Ciò premesso si evidenziano, qui di seguito, alcune osservazioni in merito alle specifiche disposizioni contenute nello schema di provvedimento.

1. Responsabilità del fornitore di informazioni o prestazioni

La figura del fornitore di informazioni o prestazioni è definita all'art.1, comma 1, lett. n), come "la persona fisica o giuridica che, nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo, fornisce informazioni o prestazioni direttamente o tramite un centro servizi".

Nel caso dell'offerta di servizi a sovrapprezzo, le diverse figure definite all'art.1 possono essere tutte ricondotte ad un'unica persona (fisica o giuridica), laddove un operatore fornitore del servizio ai clienti sia anche titolare della numerazione ed offra il servizio a sovrapprezzo direttamente ovvero rappresentare diverse persone giuridiche.

Dalla differenziazione dei soggetti in base alle funzioni svolte discendono in capo agli stessi specifici obblighi e responsabilità.

Orbene, appare opportuno evidenziare che la figura del fornitore di informazioni o prestazioni non è, nell'ambito dello schema di regolamento proposto, oggetto di alcuna specifica disposizione, né responsabilità, così come definite all'art.18.

~~Nello specifico, le diverse disposizioni relative al contenuto dei servizi a sovrapprezzo, di cui al capo II del presente schema di provvedimento, sono tutte ricondotte alla responsabilità del centro servizi (art.18, comma 1), anche laddove tale soggetto non operi direttamente in qualità di fornitore di informazioni o prestazioni.~~

Si riterrebbe pertanto opportuno procedere ad un adeguamento dell'art.1 dello schema di provvedimento alle disposizioni in esso contenute eliminando la definizione di "fornitore di informazioni o prestazioni" di cui all'art.1, comma 1, lett. n), e riformulando conseguentemente la definizione di centro servizi, di cui all'art.1, comma 1, lett. m).

2. Fatturazione dei servizi a sovrapprezzo

La fatturazione dei servizi a sovrapprezzo, di cui all'art.15 dello schema di regolamento, risulta notevolmente innovata rispetto a quanto previsto dal D.M. 385/95. In particolare appaiono apprezzabili le norme introdotte ai commi 3, 4 e 5 di tale articolo. Con riferimento all'importo massimo per ogni comunicazione, di cui al comma 6, non si ritiene di poter pienamente condividere la scelta di elevare l'importo massimo da 10,33 Euro, come precedentemente indicato da codesto Ministero, a 20 euro. Il mantenimento della soglia precedentemente prevista rappresenta infatti una necessaria tutela dell'utenza, con speciale riferimento ai soggetti più vulnerabili, e d'altra parte tale soglia non appare suscettibile di creare barriere allo sviluppo dei servizi a sovrapprezzo specialmente considerando che tale limite si applica solamente alla fatturazione in bolletta mentre non sono precluse altre forme innovative di fatturazione.

Pertanto si riterrebbe opportuno mantenere il valore di 10,33 precedentemente previsto salvo un suo eventuale adeguamento al tasso annuale di inflazione.

Con riferimento alla previsione del comma 7 relativa all'introduzione di un servizio di blocco delle chiamate verso numerazioni a sovrapprezzo al superamento predeterminate di soglie di spesa mensili, si segnala a codesto Ministero, ai fini di una maggiore tutela dell'utenza, di valutare l'opportunità di applicare tale disposizione a tutti gli abbonati (eliminando quindi la dizione "su richiesta dell'abbonato"), ferma restando la possibilità per ciascun abbonato di modificare tale soglia o di rinunciarevi.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 9 relativa all'esclusione dell'utenza che usufruisce del servizio telefonico con il sistema prepagato dalle forme di garanzie previste ai commi 6 e 7, si segnala che tale scelta potrebbe prefigurare una forma di discriminazione dell'utenza sulla base della modalità di pagamento. Inoltre, tenuto conto della prevalenza di contratti di tipo prepagato nel caso di servizi di telefonia mobile, la norma potrebbe risultare non coerente con il principio di neutralità degli interventi rispetto alle tecnologie e comportare, nei fatti, un differente trattamento tra operatori di rete fissa ed operatori di rete mobile nell'offerta di servizi a sovrapprezzo. Si ritiene pertanto opportuno procedere all'eliminazione di tale comma, procedendo al contempo ad integrare il comma 8 con le opportune modalità di comunicazione nei confronti degli utenti di servizi prepagati.

Si condivide, infine, l'esclusione prevista al comma 10 per i servizi di cui all'art.3, comma 1, lett.a).

3. Blocco selettivo di chiamata

Con riferimento alle norme relative al blocco selettivo di chiamata, di cui all'art. 19 dello schema di regolamento, si ribadisce, anche alla luce della recente approvazione

del nuovo piano di numerazione di cui alla delibera 9/03/CIR, che sarebbe opportuno riformulare la parte finale del comma 1 in modo tale da garantire che il blocco selettivo possa essere applicato a tutte le forme di comunicazione attraverso le quali è possibile fornire servizi a sovrapprezzo mediante reti di comunicazioni elettroniche, evitando quindi discriminazioni tra le diverse piattaforme tecnologiche di fruizione dei servizi a sovrapprezzo.

Inoltre, con riferimento alla possibilità di richiedere all'abbonato un corrispettivo per la fornitura del codice personalizzato per l'abilitazione/disabilitazione delle comunicazioni, di cui al comma 6 dell'art. 19, si segnala che tale norma potrebbe apparire, nel caso delle imprese designate per la fornitura dei servizi inclusi nel servizio universale, in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della Direttiva 2002/22/CE, che prevede che tali soggetti siano tenuti a fornire specifici servizi agli utenti, individuati nell'Allegato I, parte A, della medesima Direttiva. Tale allegato include, al punto b), il servizio di sbarramento selettivo delle chiamate in uscita, definito come "Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri".

4. Costituzione di un Comitato consultivo e indicazione di alcune competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Nell'ambito dello schema di regolamento in alcuni casi sono indicate le materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ovvero vengono alla stessa attribuite specifiche funzioni o compiti. Tali norme non appaiono necessarie all'economia del testo e quindi se ne suggerisce l'eliminazione, esse infatti non possono che essere confermatrice di disposizioni di legge, non ravvisandosi nella previsione di legge ad emanare il regolamento di cui all'oggetto alcuna possibilità per modificare competenze proprie dell'Autorità o attribuirne di nuove. In particolare, a tale riguardo, si suggerisce la soppressione del comma 1, lett. a), dell'articolo 1, dei commi 1 e 2 dell'art. 14, del comma 3 dell'art. 20 e dei commi 1 e 2 dell'art. 23. Si suggerisce inoltre ~~la modifica del comma 1 dell'art. 14, nel senso di prevedere che le condizioni di offerta al pubblico dei servizi a sovrapprezzo siano comunicate conformemente a quanto previsto del Codice delle comunicazioni elettroniche. Per quanto riguarda il Comitato consultivo, previsto all'art. 27 dello schema di regolamento, si suggerisce di chiarire meglio la natura dello stesso e le specifiche materie oggetto di consultazione con le parti, segnalando sin da ora il supporto al Comitato ma che per ragioni istituzionali i rappresentanti dell'Autorità potranno partecipare nella qualità di osservatori.~~

5. Altre disposizioni

Con riferimento alle rimanenti disposizioni dello schema di regolamento si formulano le seguenti osservazioni. Nella formulazione dell'art. 3, comma 1, occorre tener conto che nel nuovo piano di numerazione di cui alla delibera 9/03/CIR è stata disposta, all'art. 14, l'apertura di un nuovo codice per servizi di comunicazioni sociali ad uso gratuito, si suggerisce quindi di coordinare di conseguenza le disposizioni di cui all'art. 5. All'art. 16, comma 2, si suggerisce di adottare una dizione che escluda la possibilità di qualsiasi tipo di cessione a terzi di diritti d'uso della numerazione. All'art. 25, comma 2, si ritiene indispensabile che venga chiarito, a tutela dell'utenza, che l'eventuale offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni internazionali per essere consentita deve essere espressamente recepita nel piano nazionale di numerazione e comunque soggetta tutte le disposizioni dello schema di regolamento in esame e non solo a quelle riferibili al Capo II dello stesso.



COMMISSIONE EUROPEA

Direzione generale della società dell'informazione e dei media

Il Direttore generale

Bruxelles,
INFSO/B3/LL

01 II 2005
D(2005)601452


Oggetto: Commenti della Commissione Europea allo schema di regolamento italiano sui servizi a sovrapprezzo (premium rate services)

Signor Ambasciatore,

La ringrazio per aver provveduto a trasmettere, per lettera del 7 giugno 2004, lo schema di regolamento sui servizi a sovrapprezzo (il Regolamento), richiedendo di formulare i nostri commenti.

Dopo attenta analisi del testo, siamo ora in grado di formulare alcune indicazioni che spero possano essere di aiuto nel definire la versione finale del Regolamento. Mi scuso per il ritardo con cui rispondiamo, ma la complessità dell'argomento ci ha imposto un'analisi di conformità che ha toccato non solo il tema della regolamentazione dei servizi di telecomunicazione in senso stretto, ma anche quelli della tutela del consumatore e della concorrenza, delle regole del mercato interno, delle direttive sui servizi della società dell'informazione ed infine della congruità con le libertà fondamentali sancite dal Trattato dell'Unione.

S.E. L'Ambasciatore Rocco Cangelosi
Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Unione Europea
Rue du Marteau, 9
B-1000 Bruxelles



Il Regolamento risponde ad un'esigenza di maggior tutela dei consumatori di servizi di comunicazione elettronica, che il legislatore europeo ha da sempre supportato. Ad esempio, il Consiglio ha adottato fin dal 1998 una Raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione¹ (di cui una integrazione é attualmente in discussione al Consiglio e al Parlamento²) ed ha recentemente approvato il nuovo programma "Safer Internet Plus"³ con lo scopo di aumentare la protezione dei minori utilizzatori di internet.

Tuttavia, alcune disposizioni del Regolamento potrebbero risultare non proporzionali allo scopo che si vuole raggiungere (mi riferisco in particolare agli articoli 4(4.i), 14(2), 15(6)) e, in alcuni casi, si potrebbero configurare come non compatibili con il Trattato dell'Unione.

Questo ultimo é, ad esempio, il caso degli articoli 9, 12(12.c) e 23(3.c) del Regolamento che impongono alle entità organizzative il riconoscimento da parte della legislazione italiana oppure che queste siano di interesse nazionale (art. 9) o che abbiano una ragione sociale, sede ed indirizzo in Italia (artt. 12(12.c) e 23(3.c)). Se tali misure non destano problemi nel caso sede legale in uno stato terzo, potrebbero risultare non in linea con la legislazione comunitaria se applicate anche all'interno delle frontiere europee. Infatti, in base alle sentenze della Corte di Giustizia Europea (casi C-224/97 e C-222/95) tali condizioni potrebbero costituire o costituiscono una restrizione non giustificata della libertà di prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento all'interno dell'Unione Europea (art 43 e 49 del Trattato EC) (si veda l'allegato per ulteriori chiarimenti).

Il Regolamento propone una regolamentazione uniforme per tutti i tipi di servizi a sovrapprezzo qualsiasi sia il tipo di servizio fornito (servizi vocali, servizi a valore aggiunto, servizi multimediali, ecc...) e qualsiasi sia il mezzo trasmissivo utilizzato (reti fisse a commutazione di circuito e di pacchetto, compresa Internet, reti mobili, reti satelliti, reti televisive via cavo, ecc...).

Pur nella salvaguardia del principio di neutralità tecnologica, ci potrebbero essere differenze nelle differenti tecnologie (in particolare fra mobili e fissi) tali da non permettere l'applicazione delle misure regolamentari previste o da rendere quest'ultime non-proporzionali rispetto allo scopo che si vuole raggiungere. Inoltre, tali misure dovrebbero anche essere valutate alla luce dei possibili effetti di restrizione della concorrenza.

¹ Raccomandazione del Consiglio del 24 settembre 1998 (98/560/CE), concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana.

² Proposta della Commissione di raccomandazione del Parlamento e del Consiglio relativa alla protezione dei minori e della dignità umana e al diritto di replica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione (COM(2004)341, 30.04.2004).

³ 2929ª riunione del Consiglio dell'Unione Europea - Trasporti Telecomunicazione ed Energia (9-10 dicembre 2004- Bruxelles).

Ad esempio, l'articolo 12(4) richiede che il messaggio di presentazione per i servizi forniti tramite connessione ad Internet sia presentato "tramite un riquadro evidenziato sulla pagina video, in forma chiara e leggibile integralmente, senza ricorso al cursore". Questo articolo risulta di incerta applicazione nel caso di servizi fruiti su terminali mobili o computer palmari, i cui schermi sono di dimensioni estremamente ridotte. Lo stesso dicasi per il dettagliato messaggio di presentazione dei servizi previsto all'articolo 12(2)), la cui lunghezza può risultare problematica nel caso di terminali a schermo ridotto⁴.

Sempre in virtù della specificità della rete e dei terminali mobili⁵ desta, inoltre, qualche perplessità l'art. 15 del Regolamento che impone una soglia massima di spesa (12,25 euro, IVA esclusa). Nel caso di servizi multimediali mobili di terza generazione, il cui sviluppo sta avvenendo proprio in questo periodo, una regolamentazione troppo stringente potrebbe avere un effetto frenante. Inoltre, la modalità con cui tale soglia può essere superata appare a prima vista di una complessità tale da poter scoraggiare potenziali clienti con una elevata propensione al consumo.

Pur nel perseguimento degli obiettivi fissati dal Regolamento, il regolatore italiano potrebbe considerare le misure di autoregolamentazione di settore come modalità alternative ad una stretta regolamentazione ex-ante dei servizi multimediali fruibili tramite reti mobili. A questo proposito giova ricordare come nell'ambito del Mobile Communication & Technology Platform, gli operatori mobili europei abbiano espresso vivo interesse per una disciplina di autoregolamentazione atta ad incrementare la sicurezza dei collegamenti mobili ad Internet e alla prevenzione delle frodi. Inoltre, la Comunicazione della Commissione sui servizi mobili a larga banda del 30 giugno 2004⁶ ribadisce l'importanza di un ambiente Internet sicuro e affidabile e conclude che "l'industria deve concordare, nelle sedi appropriate, meccanismi di autenticazione interoperabili comuni che garantiscano funzioni di autenticazione generali in tutta Europa".

Le ricordo infine che il Regolamento dovrà essere notificato alla Commissione in base alla direttiva 98/48/CE⁷, nella misura in cui questo disciplina servizi della società dell'informazione (come sembra essere il caso).

⁴ A questo proposito vale la pena di ricordare il considerando 65 della proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (cfr. nota 9) in cui si sottolinea la necessità di "(...) trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di informazione dei consumatori ed il riconoscimento del fatto che un eccesso di informazioni può, così come la mancanza di informazioni, costituire un problema per i consumatori".


⁵ Tra principali differenze con le reti e i terminali fissi, ricordiamo, ad esempio, l'utilizzo strettamente personale del terminale mobile (tramite codice segreto di accesso) e il largo uso di carte pre-pagate (circa 90%) con la determinazione della soglia massima di spesa.

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Servizi mobili a banda larga (COM/2004/0447 final del 30/06/2004).

⁷ Direttiva 98/48/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

In allegato troverà alcuni ulteriori commenti sul Regolamento, nonché la richiesta di chiarimenti. I commenti qui riportati sono da considerarsi senza alcun pregiudizio nei riguardi di ulteriori azioni future che la Commissione può intraprendere.

Voglia gradire, signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Colasanti', written in a cursive style.

Fabio Colasanti

Allegati: 1

ALLEGATO

1. La compatibilità del Regolamento con la giurisprudenza comunitaria, deve essere valutata alla luce dei seguenti testi a cui vi invitiamo a fare riferimento per ulteriori precisazioni: (a) il trattato dell'Unione Europea (in particolare gli articoli 43 e 49); (b) la Direttiva 98/48/EC che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁷; (c) la proposta di direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali⁹; (d) le sentenze C-224/97¹⁰, C-222/95¹¹ e C-55/94¹² della Corte di Giustizia Europea; (e) la Direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale¹³; (f) la Direttiva 2002/77/EC relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica¹⁴; (g) la Comunicazione della Commissione sui servizi mobili a larga banda del 30 giugno 2004⁶; la Raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e d'informazione¹ e successiva proposta di integrazione².
2. L'articolo 9 del Regolamento, secondo cui "la raccolta di fondi tramite numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo é consentita ove svolta in favore di Enti (...) riconosciuti dalla legislazione italiana o di interesse nazionale", potrebbe costituire una ingiustificata restrizione della libertà di prestazione dei servizi (Trattato CE, art. 49), data la sua natura discriminatoria.

In base alla sentenza della Corte di Giustizia Europea (caso C-224/97, punto 14) "una normativa nazionale la quale preveda una distinzione basata sul criterio della residenza rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri. Infatti, il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati membri".

3. Gli articoli 12.12.c e 23.3.c del Regolamento che richiedono ai fornitori di servizi a sovrapprezzo di avere una "ragione sociale, sede en indirizzo in Italia", costituiscono

⁹ Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE e 98/27/CE.

Si veda anche la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo in conformità con l'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nell'ambito del mercato interno, che modifica il regolamento [cooperazione per la tutela dei consumatori], nonché le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE (direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali).

¹⁰ Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 Aprile 1999. Erich Ciola contro Land Vorarlberg.

¹¹ Sentenza della Corte del 9 luglio 1997. Société civile immobilière Parodi contro Banque H. Albert de Bary et Cie.

¹² Sentenza della Corte del 30 Novembre 1995. Reinhard Gebhard contro Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.

¹³ Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

¹⁴ Direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

una restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento (Trattato CE, art. 43), in quanto impongono che l'operatore abbia la sua residenza principale in Italia (e non una semplice residenza secondaria, quale il domicilio).

Inoltre i suddetti articoli potrebbero costituire un'ingiustificata restrizione della libertà di prestazione dei servizi (Trattato CE, art. 49). Nel caso C-222/95 (punto 6), la Corte di Giustizia Europea afferma che: "il requisito relativo alla sede stabile costituisce di fatto la negazione stessa di tale libertà. Esso ha la conseguenza di privare di ogni efficacia pratica l'art. 59 del Trattato¹⁵, il cui scopo consiste per l'appunto nell'eliminare le restrizioni della libera prestazione dei servizi da parte di persone non stabilite nello Stato nel cui territorio dev'essere fornita la prestazione. Un requisito del genere può essere ammissibile soltanto qualora sia provato che esso costituisce una condizione indispensabile per raggiungere lo scopo perseguito".

4. La disciplina sulle informazioni riguardanti la formazione professionale o corsi di istruzione di cui all'articolo 11 del Regolamento, desta alcuni dubbi sulla compatibilità con la Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nell'ambito del mercato interno⁹, di prossima adozione da parte del Parlamento Europeo, laddove stabilisce ex-ante alcune omissioni ingannevoli che non sono incluse nell'articolo 7 della suddetta direttiva. Lo stesso dicasi per l'art. 23(3) del Regolamento che impone ex-ante specifici contenuti dei messaggi pubblicitari dei servizi a sovrapprezzo.
5. Come già accennato nel testo della lettera, alcune misure previste dal Regolamento potrebbero sollevare problemi di proporzionalità riguardo all'obiettivo perseguito. A questo proposito giova ricordare la valutazione del rapporto necessità/proporzionalità, così come definito al punto 37 della sentenza C-55-94 della Corte di Giustizia: "(...) i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo".

Si vuole segnalare, in particolare, i seguenti articoli del Regolamento, rispetto ai quali vi invitiamo a valutare la corretta applicazione del rapporto necessità/proporzionalità:

- - l'articolo 4(4.i), che impone un divieto assoluto di fornitura di alcuni servizi;
- l'articolo 14(2), che impone la soglia di spesa massima di 2.5 euro (IVA inclusa) per i servizi destinati ai minori;
- l'articolo 15(6), che impone una soglia massima di spesa di 12.25 euro (IVA esclusa) per ciascun servizio a sovrapprezzo e che potrebbe scoraggiare lo sviluppo dei nuovi servizi mobili di terza generazione (su questo punto si vedano i commenti nel testo della lettera); inoltre lo stesso articolo vieta la fatturazione diretta da parte del fornitore di servizi di comunicazione elettronica per servizi superiori a tale soglia, anche in presenza di un consenso scritto del consumatore.

6. Vi preghiamo, infine, di fornire chiarimenti sui seguenti punti del Regolamento:

- articolo 10(1): esiste un motivo specifico per la restrizione del Regolamento ai soli prodotti e servizi digitali?

¹⁵ Attualmente articolo 49.

- articoli 14(2) e 15(6): qual é la giustificazione e quali sono i criteri seguiti per la determinazione della soglia massima di spesa di 12,25 euro (IVA esclusa) e 2,5euro (IVA inclusa)?
- articolo 15(6): quali sono le modalità di fatturazione diretta a cura del centro servizi in caso di addebito superiore ai 12,5 euro (IVA esclusa)?
- articoli 8(1), 12(12.d), 17(1.b.10), 23(3.d): che cosa implica il rispetto delle disposizioni incluse nel decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, riguardanti i servizi connessi a concorsi o a manifestazioni a premio?

Al. 4
Mauri
VL
FF
10/10



PROT. N. 2001 DR 02

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
DATA
PROT. N.
005847 NR 09SET02
ARRIVO

Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 3977/02

Roma, add. 4. 09. 2002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO.
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. **Quesiti** circa la titolarità della potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex e a quelli offerti su codici internazionali.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere
parere numero n. 2354/02
emesso dalle Sezioni
riunite - Prima e Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi - di questo
Consiglio sull'affare
fianco indicato
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

ARRIVO
MINISTERO P.I.
10/09/02 005351
DIR. GEN. REGOLAMENTAZIONE
E QUALITÀ
SERVIZI

ROMA

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Barbero



Consiglio di Stato

Prima e Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza a sezioni riunite del 26 agosto 2002

N. Prot.: 2354/2002

OGGETTO:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Quesito circa la titolarità della potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex e a quelli offerti su codici internazionali.

Le Sezioni riunite

Vista la relazione, trasmessa con nota prot 742/02/RM, in data 5 luglio 2002, a firma del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pervenuta l'11 luglio 2002, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la nota integrativa trasmessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in adempimento del parere interlocutorio reso dalla Sezione nella adunanza del 15 luglio 2002;

Visto il decreto n. 40 in data 12 luglio 2002, con il quale il presidente del Consiglio di Stato ha deferito l'esame dell'affare alle Sezioni Prima e Consultiva per gli atti normativi riunite;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe Barbagallo;

PREMESSO

Con nota 8 maggio 2000, prot. GM/123767/499TEL/CR, il Ministero delle comunicazioni, al termine del procedimento per l'adozione del regolamento concernente l'accesso ai servizi audiotex videotex, e a quelli offerti su codici internazionali di cui all'art. 1, comma 25, d.l. 23 ottobre 1996, n. 545, richiedeva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di voler adottare tale regolamento ritenendo sussistere in materia la competenza della Autorità stessa, ai sensi degli artt. 1, comma 6, lett. b); n. 3 e 1, comma 6, lett. c), n. 2, l. 31 luglio 1997, n. 249 e 22, comma 1, lett. e), d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Nel corso del procedimento il Ministro aveva predisposto lo schema, aveva acquisito i pareri delle Commissioni parlamentari, del Consiglio di Stato, aveva trasmesso lo schema alla Corte dei conti, che aveva sollevato alcuni rilievi, aveva apportato delle modifiche in base alle considerazioni svolte dalla Commissione europea con nota 13411 del 10 giugno 1999, aveva trasmesso lo schema alla Commissione con lettera 19 aprile 2000.

Con la relazione l'Autorità ha prospettato l'ipotesi che la normativa di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 545/96, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, per la sua natura di "*lex specialis*", (tale normativa attribuiva al Ministro delle comunicazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari, la potestà regolamentare sull'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di

comunicazione) non fosse stata implicitamente abrogata dalle successive disposizioni sopra richiamate, che attribuiscono ad essa stessa la generale potestà regolamentare in materia.

L'Autorità ha rilevato che non sembrava comunque ipotizzabile che essa dovesse limitarsi a far propria, rinnovandola esclusivamente sotto il profilo formale, la proposta che, originariamente formulata dal Ministero, si era arricchita nel corso del procedimento attraverso determinazioni rilevanti che avevano influito sul suo contenuto definitivo.

L'Autorità delle comunicazioni ha formulato quindi, nella sostanza, al Consiglio di Stato un quesito che si articola nei seguenti punti:

1. a chi spetti la potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex, videotex e a quelli offerti su codici internazionali;
2. quale sia il procedimento attualmente previsto per l'esercizio di tale potestà regolamentare, ovvero come concorrano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 545/96 da un lato, e di cui agli artt. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e lett. c) n. 2, l. 249/97 e 22 comma 1, lett. e), d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, dall'altro, a formare la norma che attribuisce e disciplina la potestà regolamentare nella materia oggetto del quesito;
3. quali siano nel caso di specie, cioè in concreto, gli atti che devono essere adottati per la conclusione del procedimento e l'adozione del regolamento.

Il Consiglio di Stato ha richiesto con il parere interlocutorio del 15 luglio che venisse acquisito, a cura dell'Autorità, l'avviso del Ministro delle comunicazioni.

Il Ministero delle comunicazioni manifestava quindi l'avviso che in materia di servizi di telecomunicazioni, quali sono i servizi audiotex e videotex, le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 6, lett. b), punto 3 e lettera c), punti 2 e 5, l. n. 249/97 e 22, comma 1, lettere d) ed e), d.P.R. n. 318/97, comportavano che la competenza regolamentare spettasse all'Autorità, in quanto la disposizione di cui all'art. 1, comma 25, d.l. 23 ottobre 1996, n.645, doveva appunto ritenersi abrogata dalla normativa successiva di cui alle richiamate disposizioni. Il Ministero delle comunicazioni, a conferma della tesi esposta, aggiungeva che in tema di servizi di

telecomunicazioni l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva adottato la delibera 78/02 CONS del 13 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2002, sul blocco selettivo delle chiamate, il quale rappresenta appunto una modalità di accesso.

CONSIDERATO:

1. La Sezione preliminarmente intende dar atto che vi sono solidi argomenti a sostegno di entrambe le tesi e ciò è indicativo dell'utilità di una integrazione normativa che attribuisca in maniera esplicita la competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali; va quindi nel senso esposto effettuata segnalazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 58, r.d. 21 aprile 1942, n. 444.
2. La Sezione allo stato ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 545/ convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. n. 650/96, (« Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di attivazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»), che ha attribuito al Ministro delle comunicazioni il potere regolamentare per la disciplina dell'accesso ai servizi audiotex, videotex ed a quelli offerti su codici internazionali, non sia stata abrogata dalle disposizioni successive sopra richiamate. In particolare l'art. 1, comma 6, lett. c) della legge 31 luglio 1997, n. 249 prevede che il Consiglio dell'Autorità «garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle

infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti." L'art. 22, comma 1, lett. d) ed e) del regolamento di cui al d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 prevede che "l'ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall'Autorità: ... d) condizioni di accesso alle reti pubbliche di comunicazione; e) condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali;"

3. Considerato che nessuna disposizione successiva alla norma attributiva del potere regolamentare al Ministro, di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 54/96, ha specificamente disciplinato la potestà regolamentare in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex, le seguenti due circostanze, fra loro connesse, inducono alla conclusione della specialità e quindi della prevalenza della disposizione di cui all'art. 1, comma 25, d.l. n. 54/1996 sulle successive disposizioni generali:

a) la materia dei servizi audiotex e videotex ha costituito oggetto di disciplina speciale;

b) la ratio di tale specialità giustifica la attribuzione del poter regolamentare in questione al Governo piuttosto che all'Autorità;

Per quanto riguarda la prima circostanza, va rilevato che fin da 1995 il Governo ha adottato un regolamento ministeriale recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex (d.m. 13 luglio 1995, n. 385).

Lo stesso parere del Consiglio di Stato, reso nella Adunanza generale dell'8 giugno 1995 sullo schema predisposto dalla Amministrazione per disciplinare le modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex, ha dato atto che la Amministrazione intendeva delineare un ordinamento speciale dei servizi audiotex e videotex.

Così si esprime infatti tale parere: "L'art. 11 del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 103 prevede che, con successivo regolamento governativo ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite caratteristiche e modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni liberalizzati.

Indipendentemente dall'emanazione di detto regolamento governativo, peraltro in corso di avanzata elaborazione, l'Amministrazione delle P.P.T.T., considerato che tra i

servizi liberalizzati sono ricompresi i servizi audiotex e videotex, che consentono all'utente di fruire, tramite la rete delle telecomunicazioni pubbliche, di informazioni messe a disposizione da centri di servizi o da particolari banche dati, ha ravvisato, alla luce di quanto emerso nello svolgimento dei servizi del genere di cui sopra già autorizzati, la necessità di emanare una apposita normativa al fine di disciplinare il comportamento e le responsabilità dei soggetti interessati alla fornitura di detti servizi, nonché il contenuto delle informazioni messe a disposizione degli utenti. Avvalendosi della potestà regolamentare prevista dal codice postale approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, l'Amministrazione delle I.P.T.T. ha predisposto lo schema di regolamento ministeriale in esame. L'emanazione di una apposita, particolareggiata, disciplina regolamentare è finalizzata alla protezione non solo dei principi di una corretta concorrenza, ma anche di interessi di carattere generale quali la tutela dei minori, della moralità pubblica, etc."

Le ragioni alla base di tale specialità sono anche alla base della attribuzione al Ministro del potere regolamentare ad opera del decreto legge n. 5/5/96 e, come è rilevato nella relazione della Autorità, tali ragioni sono individuabili nelle prevalenti esigenze di tutela della persona e dei valori di rilievo sociale e culturale, e di prevenzione di danni e pregiudizi alla sicurezza ed alla convivenza civile.

Se tali particolari, primari interessi devono essere a base della regolamentazione dei servizi audiotex e videotex, è coerente che la funzione regolatrice in materia possa essere attribuita al potere politico e quindi sottratta all'Autorità, che è stata istituita quale portatrice degli interessi principali alla trasparenza, al pluralismo, ed alla garanzia della "parità delle armi" nei settori della informazione e dei mezzi di comunicazione.

La circostanza che, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, di cui al d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, che attua, riportandola, la disposizione di cui all'art. 14 della direttiva 98/10/CE, la Autorità abbia adottato la delibera n. 78/02 Cons., in data 13 marzo 2002, pubblicata nella G.U. del 4 maggio 2002, per garantire agli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche i servizi di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata, non contrasta con la conclusione proposta. Infatti, il

provvedimento dell'Autorità, che pur interferisce con la materia in questione, da un lato può concernere un ambito più vasto rispetto a quello dei servizi audiotex e videotex, dall'altro si limita a disciplinare il blocco selettivo di chiamata e la fatturazione dettagliata.

4. Per quanto riguarda il procedimento per l'adozione del regolamento è necessario che su di esso esprima il proprio avviso l'Autorità e che, in considerazione dei notevoli cambiamenti intervenuti in accoglimento delle osservazioni della Commissione europea, e del lungo tempo trascorso dal precedente avviso, vengano nuovamente sentite le Commissioni parlamentari.
5. Il Consiglio di Stato, che ha già reso il proprio parere nella seduta del 23 marzo 1998, riguardo al testo attuale suggerisce: 1) l'adozione di un testo, che ricomprenda tutte le disposizioni vigenti del regolamento di cui al d.m. n. 385/95, con la conseguente abrogazione di tale fonte; 2) l'attribuzione all'Autorità dei compiti di vigilanza e del potere di sanzione, secondo il modello usale: all'Autorità, che ha caratteri di neutralità, compiti giurisdizionali, di regolazione e di vigilanza, al potere governativo compiti di indirizzo e gestione (chiaramente sono in tal senso le modifiche introdotte dal d.l. n. 5 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 201, n. 66); 3) l'indicazione dell'Autorità al comma 5, dell'art. 1, quale soggetto deputato a determinare il corrispettivo (costo) del codice numerico personalizzato; 4) il riferimento nel preambolo a tutte le riunioni del Consiglio di Stato (23 marzo 1998, 15 luglio 2002, 26 agosto 2002) nelle quali è stato preso in considerazione lo schema.
6. Quindi, in conclusione, il Ministero deve richiedere l'avviso dell'Autorità; ove lo schema predisposto nel 2000 non subisca cambiamenti essenziali e l'Autorità non muova osservazioni di portata sostanziale (in tal caso dovrebbe essere nuovamente richiesto il parere del Consiglio di Stato), per ragioni di urgenza lo schema deve immediatamente essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il previsto parere.

Si sottolinea, infine, la particolare urgenza che il procedimento sia concluso, in quanto l'adozione del regolamento è stata sollecitata dalla Commissione europea, con nota 2 marzo 2000.

R.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato, del quale si dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 58 r.d. 21 aprile 1942, n. 44.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Lucia Grassicci)

Lucia Grassicci

Visto
Il Presidente della Sezione:

Tommaso Alessandro



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4504/03

Roma, addì 25 novembre 2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO:

Schema di regolamento ministeriale
concernente le modalità di
espletamento dei servizi audiotex e
videotex.


D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero **4162/03** emesso
dalla Sezione Consultiva per
gli atti normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato, in con-
formità a quanto disposto
dall'art.15 della legge
21.7.2000, n.205.

**MINISTERO DELLE
COMUNICAZIONI**

IL SEGRETARIO GENERALE

- Gab. on.le Ministro -

ROMA





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 ottobre 2003

N. della Sezione: 4162/03

OGGETTO:

Ministero delle comunicazioni.
Schema di regolamento ministeriale
concernente le modalità di
espletamento dei servizi *audiotex* e
videotex.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota n. Gm/136250/4391/dl in data
9 ottobre 2003, pervenuta il
successivo 15 ottobre, con la quale
il Ministero delle comunicazioni
ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato
in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Donato Marra;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo
1, comma 25, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, nel testo modificato
dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, secondo cui il Ministero

delle poste e delle telecomunicazioni adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti l'accesso ai servizi *audiotex*, *videotex* ed a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio *audiotex* da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi *audiotex* di particolare utilità utilizzati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Espono l'Amministrazione di aver predisposto fin dal 1998 uno schema di regolamento in materia sul quale aveva acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 47/98 del 29 marzo 1998 e delle competenti Commissioni parlamentari. Nel corso del procedimento la Corte dei conti aveva sollevato delle obiezioni e i rappresentanti delle associazioni degli operatori interessati all'espletamento dei servizi *audiotex* avevano investito dell'argomento la Commissione europea che si pronunciava in data 10 giugno 1999. Sulla base delle relative osservazioni è stato redatto un nuovo schema di regolamento inviato alla Commissione il 19 aprile 2000.

Successivamente il Ministero, ritenendo che la regolamentazione della materia fosse di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi delle disposizioni recate dalla legge 31 luglio 1997 n. 249 e dal d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 inoltrò a tale organo l'intera documentazione con lettera GM-123767-4391DL/CR dell'8 maggio 2000. L'Autorità in data 5 luglio 2002 ha chiesto il parere del Consiglio di Stato circa la titolarità della competenza regolamentare in materia di accesso ai servizi *audiotex*. Il Consiglio di Stato con parere n. 2354 del 26 agosto 2002, ha attribuito tale competenza al Ministero delle comunicazioni.

Lo schema di regolamento ora trasmesso, che sostituisce integralmente il vigente decreto ministeriale 13 luglio 1995, n. 385, di cui prevede pertanto l'abrogazione, adegua quella normativa al nuovo contesto tecnologico e alla

regolamentazione europea, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che si ispira ai principi della convergenza e della neutralità tecnologica, comprendendo nelle "reti e servizi di comunicazione elettronica" tutte le reti e i servizi offerti tramite le diverse tecnologie disponibili, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b). Il provvedimento si propone quindi di fissare regole omogenee per i servizi a sovrapprezzo offerti attraverso reti e servizi di differente tecnologia e di disciplinare la materia dei servizi a sovrapprezzo in modo da conciliare, da un lato, la necessità di non porre barriere allo sviluppo del mercato dei nuovi servizi e, dall'altro, la tutela dell'utenza.

Lo schema si suddivide in sette capi concernenti rispettivamente le disposizioni generali, il contenuto dei servizi a sovrapprezzo, le modalità di espletamento di tali servizi, l'attivazione degli stessi, i controlli e le sanzioni, le disposizioni in materia di pubblicità e disposizioni finali.

Il primo capo comprende le definizioni che aggiornano quelle del decreto ministeriale n. 385/95 in linea con il recente Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, sono stati definiti i soggetti coinvolti nella catena del valore dei servizi a sovrapprezzo che sono:

- a) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica che rappresentano l'interfaccia diretta con l'utente, sulla base di un contratto di abbonamento;
- b) gli operatori titolari della numerazione ai quali il Ministero delle comunicazioni rilascia i diritti d'uso dei numeri, per il loro diretto utilizzo o per renderli disponibili ad altri;
- c) i centri servizi che, con l'utilizzo di adeguate apparecchiature e dei numeri resi disponibili dagli operatori titolari della numerazione, offrono agli utenti, direttamente o attraverso fornitori di informazioni o prestazioni, l'accesso ai servizi a sovrapprezzo.

Nello stesso capo sono state altresì individuate le diverse tipologie di servizi a cui il piano nazionale di numerazione predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve essere allineato. Tali tipologie comprendono:

- a) servizi di carattere sociale ed informativo;
- b) servizi di assistenza tecnico-professionale;
- c) servizi di chiamate di massa;
- d) servizi di intrattenimento;
- e) vendita di prodotti e servizi di tipo digitale trasmessi esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica.

Il capo II riprende ed integra i principi generali in materia di contenuto delle informazioni o prestazioni, già delineati nel decreto n. 385/95, con particolare riguardo alla tutela dei minori. Il capo comprende altresì la disciplina per particolari tipi di servizi, quali consulenze professionali, concorsi e manifestazioni a premio e raccolta fondi.

Nel capo III sono fissate le disposizioni in materia di erogazione dei servizi. In particolare, l'articolo 13 indica le informazioni minime da fornire all'utente, preliminarmente all'erogazione dei servizi a sovrapprezzo, sia nella modalità vocale sia in quella testuale *on line*. Le informazioni devono riguardare, tra l'altro, la tipologia ed i prezzi del servizio nonché le modalità di accettazione del servizio che necessitano di un consenso esplicito da parte dell'utente. Nel caso di servizi a sovrapprezzo offerti sulla base di specifici abbonamenti, le informazioni del messaggio di presentazione sono incluse nel contratto di abbonamento. Sono state altresì previste norme in materia di condizioni economiche di offerta dei servizi fissando, tra l'altro, il principio della proporzionalità dei prezzi al servizio offerto con l'esclusione dell'applicazione di un costo fisso alla risposta e norme in materia di fatturazione. Infine, a tutela dell'utenza in genere e soprattutto delle fasce deboli e dei minori, il prezzo massimo fatturabile dal fornitore del servizio di comunicazione elettronica è determinato in euro 12,25. Tale prezzo è determinato sulla base di euro 10,33, di cui alla circolare ministeriale prot. 2820 del 26 ottobre 1995, rivalutato sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo F.O.I. Ovviamente, le parti interessate potranno regolare direttamente i loro rapporti inerenti a prestazioni che comportino l'esborso di cifra maggiore di quella sopra citata. Inoltre, è previsto un tetto mensile di spesa con la

possibilità per l'utenza di aumentare tale soglia o di rinunciarvi. Tali limitazioni non si applicano alle tipologie di servizi di carattere sociale-informativo che comprendono servizi di particolare utilità, quali orari ferroviari, ristoranti, farmacie, pagine gialle, non soggetti ad essere confusi con altri servizi a rischio di illeciti.

Per quanto attiene al capo IV si prevede, all'articolo 17, la presentazione al Ministero delle comunicazioni di una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale del centro servizi contenente, tra l'altro, le informazioni che lo riguardano, la tipologia del servizio offerto ed i numeri utilizzati. E' cura dell'operatore titolare della numerazione che cede in uso i numeri al centro servizi inviare la suddetta dichiarazione al Ministero. Tale capo prevede, inoltre, la possibilità per l'abbonato di richiedere, gratuitamente, il blocco selettivo di chiamata verso numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, in modalità permanente o controllata dall'abbonato stesso.

Il capo V fissa disposizioni in materia di controllo e di vigilanza, affidando al Ministero delle comunicazioni ed alla Polizia delle comunicazioni quelle ritenute di loro competenza.

In materia di sanzioni, lo schema si limita a raccogliere le disposizioni già previste nella legge n. 650 del 1996 e nel d.m. n. 385 del 1995, rinviando al Codice delle comunicazioni elettroniche l'applicazione delle sanzioni per le violazioni effettuate dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e dagli operatori titolari della numerazione.

Nel capo VI è trattata la materia della pubblicità riprendendo i punti principali già fissati dal d.m. n. 385/95 e richiamando le pertinenti norme della legge n. 650 del 1996.

Infine, il capo VII tratta le disposizioni relative ai servizi internazionali, sulla base della legge n. 61 del 1996, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di dati personali e di tutela della *privacy*. Inoltre, il testo prevede la costituzione di un comitato, coordinato dal Ministero delle comunicazioni e con la partecipazione dell'Autorità, della Polizia delle comunicazioni, degli operatori e

delle associazioni degli utenti e dei consumatori. Tale comitato ha il compito di redigere un codice di autoregolamentazione. Viene altresì istituito presso il Ministero delle comunicazioni uno sportello unico ai fini della gestione dei reclami.

CONSIDERATO:

Lo schema di regolamento in esame è sostanzialmente conforme ai principi indicati dalla Commissione europea ed ha ottenuto in data 6 agosto 2003 il parere favorevole, con alcune osservazioni, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; le osservazioni formulate sono state tutte recepite ad eccezione di quelle relative agli articoli 15, comma 7 e 24, comma 2.

La possibilità di estendere gli obblighi previsti dallo schema ai servizi internazionali non è stata ritenuta praticabile dall'Amministrazione per ragioni che possono ritenersi condivisibili allo stato dei rapporti con gli altri Stati in ordine alla regolamentazione di tali servizi.

Infatti i servizi suddetti, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera i) dello schema di regolamento, sono accessibili agli utenti tramite il prefisso "00" a cui segue il codice del Paese chiamato. La numerazione internazionale attualmente adottata non prevede codici identificativi di servizi a sovrapprezzo (come nel caso della numerazione nazionale). Di conseguenza le tariffe relative ai servizi internazionali assimilabili per contenuto ai servizi a sovrapprezzo non differiscono da quelle relative ad una semplice telefonata internazionale e dipendono dal Paese chiamato.

Non è prevista quindi una maggiorazione del costo della telefonata per la fornitura di informazioni o prestazioni. Inoltre la numerazione internazionale è gestita dall'UIT (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni) ed al riguardo l'Italia ha ratificato con la legge 31 gennaio 1996, n. 61 gli atti finali della Conferenza UIT, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992 ed in particolare le norme di cui agli articoli 34, 35 36 e 37. Tali disposizioni prevedono la possibilità per gli Stati di interrompere ogni

comunicazione che possa in qualche modo sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato, per l'ordine pubblico o per la moralità pubblica. Tale legge è citata sia nelle premesse del regolamento sui servizi a sovrapprezzo sia nell'articolo 24 relativo ai servizi internazionali. Pertanto la disposizione del capo II sui contenuti dei servizi a sovrapprezzo sono applicabili anche ai servizi internazionali e le numerazioni di tali servizi non conformi a queste disposizioni devono essere disattivate dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica entro 48 ore dalla ricezione di una specifica richiesta del Ministero.

e) Per quanto riguarda l'articolo 15, comma 7, l'Autorità ha segnalato l'opportunità di introdurre un servizio di blocco selettivo di chiamata da applicare automaticamente a tutti gli abbonati al superamento di una predeterminata soglia massima mensile di spesa. Su tale questione, il Ministero ritiene che tale modalità possa essere applicata solo su richiesta dell'abbonato, in quanto l'applicazione del sistema prospettato dall'Autorità sembrerebbe, da un lato, restringere la libertà dell'utenza e, dall'altro, imporre obblighi troppo onerosi a carico dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica che dovrebbero modificare i sistemi di commutazione e di fatturazione per circa 25 milioni di abbonati.

La Sezione non ritiene di condividere tali osservazioni, perché la libertà dell'utenza è comunque garantita dalla possibilità per ciascun abbonato di modificare tale soglia o di rinunciare e gli oneri lamentati dai fornitori dei servizi, da un lato dovrebbero essere comunque sopportati in caso di richiesta generalizzata e dall'altro costituiscono uno dei componenti dei costi del servizio su cui parametrare le relative tariffe.

b) La Sezione ritiene inoltre tuttora valide le osservazioni contenute nel parere espresso nell'adunanza del 13 marzo 1998 circa la fornitura al singolo abbonato e l'utilizzo da parte sua di un codice numerico personalizzato al fine di accedere ai servizi a sovrapprezzo a tutela dei minori e di eventuali frodi. Questa materia non risulta chiaramente disciplinata nello schema in esame, che vi accenna espressamente solo all'articolo 19, comma 4, prevedendo l'invio del codice con


apposita comunicazione riservata solo in caso di richiesta di blocco selettivo di chiamata, pur essendo evidentemente diversa la finalità del blocco di chiamata, che opera al superamento di una soglia di spesa, e del codice numerico personalizzato, che garantisce che l'esplicita accettazione da parte dell'utente di cui all'articolo 13 dello schema di regolamento provenga dall'effettivo titolare dell'utenza. Si richiamano al riguardo anche le osservazioni dell'Autorità sulla necessità di fornire gratuitamente il codice personalizzato ai sensi dell'art. 10, comma 2, della direttiva 2002/22/CE.

Quanto ai compiti di vigilanza e controllo si ritiene che l'attribuzione dei poteri previsti dallo schema di regolamento al Ministero delle comunicazioni sia in linea con le previsioni della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando che, come osservato dall'Autorità, i poteri ad essa spettanti si fondano su disposizioni legislative, non rientrando pertanto nelle attribuzioni del potere regolamentare il compito di confermare, modificare o attribuire nuove competenze all'Autorità.


Si suggerisce, infine, sul piano formale, di premettere nel preambolo il richiamo dell'articolo 1, comma 25, del decreto-legge n. 545 del 1996, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 650 del 1996, al visto concernente l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le suesposte osservazioni.

Visto: 
Il Presidente della Sezione f.f.
(Piermaria Piacentini)

Per estratto dal Verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Elvio Piccini)





**CODICE DI CONDOTTA PER L'OFFERTA DEI SERVIZI
A SOVRAPPREZZO E LA TUTELA DEI MINORI**

Premesso che:

1. gli operatori di comunicazioni mobili riconoscono l'importanza di informare in maniera trasparente ed aggiornata la propria clientela in merito alle condizioni economiche ed alle modalità di fruizione dei servizi a sovrapprezzo offerti;
2. è importante garantire che la fruizione dei servizi a sovrapprezzo attraverso le apparecchiature terminali mobili, avvenga nel rispetto della tutela della protezione dei minori e della salvaguardia della dignità umana;
3. l'uso strettamente personale dell'apparecchiatura terminale mobile e l'ampia diffusione nel mondo mobile dei servizi di pagamento in modalità prepagata, garantiscono la tutela del consumatore sia nella corretta custodia del terminale sia nell'uso dei servizi;
4. gli operatori di comunicazioni mobili che aderiscono al presente Codice sono già dotati di sistemi e procedure interne che disciplinano la fruizione attraverso i terminali mobili dei servizi a sovrapprezzo;
5. gli operatori di comunicazioni mobili hanno, comunque, inteso dotarsi di un Codice di Condotta che regoli la fruizione dei servizi medesimi;
6. il presente Codice di Condotta è finalizzato all'autoregolamentazione e alla tutela generalizzata del minore nell'ambito dell'uso sicuro dei servizi.

Tutto ciò premesso,

vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità ed istituzione delle Autorità di regolazione;

vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

vista la delibera n. 9/03/CIR dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni relativa al piano nazionale di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa;

visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il nuovo "Codice delle Comunicazioni elettroniche";

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche;

considerato che:

- il diritto del minore ad uno sviluppo equilibrato e' riconosciuto dall'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale;
- la funzione educativa, che compete comunque alla famiglia, può essere agevolata da un corretto utilizzo ed una esaustiva informazione sulla disponibilità di strumenti idonei a consentire o inibire la fruizione di servizi a contenuto sensibile sulle reti di comunicazione elettronica;
- sussiste la necessità di bilanciare i diversi diritti fondamentali eventualmente contrapposti, quali la tutela dei minori, il diritto all'informazione e la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero;

gli operatori di comunicazioni mobili adottano il presente Codice di Condotta per l'autoregolamentazione e la tutela dei minori nei servizi a sovrapprezzo, e si impegnano reciprocamente a rispettarlo, adeguarlo all'evoluzione dei servizi nonché ad effettuare ogni opportuna attività necessaria a garantire l'osservanza dei principi in esso contenuti.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente codice si intende per:

1. Codice di Condotta: codice di autoregolamentazione per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori.
2. Operatore di comunicazione mobile: un'impresa che è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni mobili.
3. Servizi a sovrapprezzo: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica mediante l'uso di specifiche numerazioni che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni di servizi a pagamento così come definiti dalla delibera 9/03/CIR recante il piano nazionale di numerazione nel settore delle comunicazioni.
4. Servizi *children*: servizi che per la natura del loro contenuto sono rivolti ad una clientela non adulta. I servizi che rientrano in tale definizione sono di seguito elencati:
 - Cartoni animati per bambini;
 - Canzoni per bambini;
 - Giochi per bambini.
5. Servizi a contenuto sensibile: si intendono servizi a dichiarato contenuto erotico/sessuale, ovvero quei servizi suscettibili di ledere l'integrità psichica e morale del minore o rappresentare una minaccia, anche indiretta, alla sua sicurezza e crescita o di indurlo in errore per mezzo di ambiguità e sfruttamento della sua naturale credulità.
6. Terze Parti: la persona fisica o giuridica che, con l'utilizzo di opportuni apparati, consente all'utente finale di accedere ad informazioni o

prestazioni distribuite mediante le reti di comunicazione elettronica. Le Terze Parti possono operare direttamente come fornitori di informazioni o prestazioni o tramite soggetti diversi.

Articolo 2

Finalità ed oggetto

1. Il presente Codice ha lo scopo di disciplinare l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori.

Il presente Codice in particolare reca disposizioni in materia di:

- Tipologia e contenuto dei servizi offerti
- Strumenti per la tutela dei minori
- Obblighi a carico degli aderenti
- Rapporti tra operatore mobile e Terze Parti
- Garanzia per l'applicazione del codice
- Misure di autodisciplina

Articolo 3

Obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti:
 - a) adottano, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente codice, le misure necessarie a dare applicazione alle disposizioni ivi contenute, e a darne tempestiva informativa al Ministero delle Comunicazioni;
 - b) richiamano le disposizioni del presente Codice di Condotta nella propria Carta dei servizi;
 - c) pubblicano nel proprio sito istituzionale, o con altri mezzi idonei, un riferimento al presente Codice di Condotta, che rimanda ad apposite pagine web di informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti previsti per la fruizione dei Servizi a sovrapprezzo;

- d) forniscono alla propria clientela tutte le informazioni utili per poter avanzare eventuali reclami ed esercitare i propri diritti;

Articolo 4

Offerta dei servizi a sovrapprezzo

1. Gli aderenti forniscono alla clientela informazioni complete, chiare, tempestive, trasparenti e di facile accesso sui servizi offerti ed in modo particolare sulle condizioni economiche e sui contenuti offerti anche mediante la previsione di un messaggio introduttivo informativo riguardo al prezzo dei servizi.
2. I Servizi a sovrapprezzo non esaltano alcuna forma di violenza fisica e morale, non offendono o sfruttano le convinzioni morali, religiose e civili dei cittadini, né favoriscono crimini e/o infrazioni della legge, non contengono messaggi subliminali.
3. L'offerta dei servizi a sovrapprezzo deve avvenire nel rispetto della dignità umana e nel rifiuto di ogni forma di discriminazione riferita all'origine, appartenenza, effettiva o presunta, etnica, sociale, religiosa, sessuale, allo stato di salute o alle idee professate.
4. Ferma restando la responsabilità che ogni partecipante alle *chat* si assume nel manifestare liberamente il proprio pensiero, gli aderenti predispongono mezzi idonei a prevenire utilizzi impropri dei servizi di *chat*, quali ad esempio moderatori o liste di *black words*.

Articolo 5

Strumenti per la tutela dei minori

1. Nell'ambito della propria offerta di servizi a sovrapprezzo, ciascun aderente individua e rende trasparenti alla propria clientela i servizi che presentano contenuti sensibili.
2. I servizi a contenuto sensibile sono identificati con gli strumenti tecnicamente disponibili atti a renderli riconoscibili.
3. L'accesso a tali servizi deve avvenire soltanto previa informativa sulla natura del servizio.
4. Gli aderenti si impegnano a fornire ai genitori e ai tutori gli strumenti per proteggere il minore dalla fruizione di servizi a contenuto sensibile. Tali strumenti devono poter consentire almeno una delle seguenti modalità di controllo:
 - a. l'inibizione alla fruizione dei servizi in modalità permanente almeno per i contenuti sensibili su espressa richiesta dei genitori, dei tutori, ovvero da parte delle persone che sono legittimate ad effettuare tale richiesta;
 - b. l'apertura dell'accesso ai servizi previa espressa richiesta dei genitori, dei tutori, ovvero da parte delle persone che sono legittimate ad effettuare tale richiesta.

Inoltre gli aderenti potranno offrire - anche a pagamento - l'accesso ai servizi in modalità controllata dall'utente, attraverso l'utilizzo di un codice personalizzato (PIN) reso disponibile solo ai genitori e ai tutori o alle persone legittimate ad effettuare tale richiesta..

5. Gli strumenti di controllo previsti al comma 4 si applicano almeno con riferimento ad archi di numerazione e/o a livello di categorie di servizi a contenuto simile e/o con riferimento ai singoli servizi offerti. Essi

devono essere adeguatamente pubblicizzati alla clientela e resi facilmente e, con riferimento alle lettere a) e b) del comma 4, gratuitamente accessibili.

6. Gli aderenti si impegnano a garantire, su richiesta espressa dei genitori, dei tutori, ovvero da parte delle persone che sono legittimate ad effettuare la stessa, l'inibizione all'accesso ai servizi di *chat*, con le modalità previste ai precedenti commi 4 e 5.
7. Gli aderenti potranno utilizzare sistemi di individuazione dell'età del cliente a condizione che, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, ne venga tutelata e garantita la massima riservatezza, sicurezza e dignità.
8. Nel caso di servizi rivolti esclusivamente ai minori ("*servizi children*"), gli aderenti si impegnano a non interrompere gli stessi con inserti pubblicitari o promozionali.

Articolo 6

Rapporti tra operatore mobile e Terze Parti

1. Gli aderenti si impegnano ad allegare il presente Codice di Condotta ai contratti stipulati con le Terze Parti per l'offerta di servizi a sovrapprezzo sulla propria rete. Tali contratti prevedranno il rispetto del Codice di Condotta ad opera delle Terze Parti, pena sospensione dei servizi.
2. Su richiesta delle Autorità competenti, gli aderenti potranno in essere tutte le attività idonee al controllo dei contenuti e/o dei servizi offerti da soggetti terzi e resi accessibili dalle proprie reti.
3. Le Terze Parti dichiarano all'operatore di accesso la natura del servizio a sovrapprezzo e l'eventuale contenuto sensibile o *children* dello stesso.

4. Gli aderenti si impegnano, altresì, a portare il presente Codice a conoscenza delle Terze Parti anche mediante lo svolgimento di attività di formazione .

Articolo 7

Protezione dei dati personali e tutela della *Privacy*

1. Gli operatori, nell'offerta dei servizi a sovrapprezzo si impegnano, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, a rispettare la disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e di misure minime di sicurezza e ad osservare le disposizioni vigenti in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese eventuali modifiche e/o integrazioni.
2. Con particolare riferimento ai dati personali dei clienti, gli operatori si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per finalità strettamente connesse alla fornitura dei servizi oggetto del presente codice, o per gli usi consentiti dalla legge.

Articolo 8

Organo di Garanzia

1. Gli operatori costituiscono con propri rappresentanti un Organo di Garanzia, per il coordinamento delle attività di aggiornamento e di revisione del presente Codice di Condotta, che si rendano necessarie anche in base all'evoluzione tecnologica dei servizi. A tale Organo partecipano inoltre rappresentanti del Ministero delle Comunicazioni e della Fondazione Ugo Bordoni, tra questi ultimi è nominato il presidente.
2. L'Organo di Garanzia si riunisce su iniziativa di almeno due componenti o sulla base delle segnalazioni pervenute dalle associazioni dei consumatori, e comunque almeno una volta l'anno.

3. L'Organo di Garanzia valuta eventuali problematiche emerse in sede di applicazione del presente Codice e individua possibili soluzioni.
4. L'Organo di Garanzia predispose una relazione annuale contenente l'elenco aggiornato delle informazioni relative alle Terze Parti, ai servizi a sovrapprezzo offerti, agli eventuali servizi rivolti esclusivamente ai minori (*children*) e alle specifiche modalità di applicazione delle misure previste dal Codice.

Articolo 9

Misure di autodisciplina

1. Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta una violazione degli obblighi previsti nel presente Codice di Condotta, può segnalare al singolo operatore responsabile tale violazione inviando una comunicazione telematica all'indirizzo indicato nel sito *web* di ciascun operatore. I dati trasmessi verranno trattati in rispetto alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. L'operatore si impegna a rispondere alle istanze presentate e ad ottemperare a quanto ragionevolmente richiesto secondo quanto previsto dalle relative Carte dei Servizi.

Articolo 10

Adesione

1. Al presente Codice di Condotta possono aderire gli operatori mobili che intendano ottemperare agli obblighi in esso imposti.